

## VALIDITA' DELL'ANNO SCOLASTICO E DEROGHE

Ai fini della **validità dell'anno scolastico**, per la valutazione finale degli alunni, è richiesta la **frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato** (rientrano nel monte ore personalizzato tutte le attività oggetto di valutazione periodica e finale da parte del Consiglio di classe). Il monte ore annuale è calcolato moltiplicando le ore di lezione settimanali per il numero di settimane (33) previste dall'ordinamento. Il limite massimo di ore di assenze concesse, nel quadro dell'orario annuale personalizzato, ai fini della validità dell'anno scolastico, è il seguente:

	<b>Numero ore settimanali</b>	<b>Monte ore annuale</b>	<b>Numero minimo di ore di frequenza</b>	<b>Numero massimo ore di assenza</b>
<b>SCUOLA SECONDARIA</b>	30	990	743	247

**Non sono computate come ore di assenza:**

la partecipazione ad attività organizzate e deliberate dalla scuola;

**Deroghe al limite di frequenza:**

**le assenze per ricovero** ospedaliero o in casa di cura, documentato con certificato di ricovero e di dimissione e successivo periodo di convalescenza prescritto all'atto della dimissione e convalidato dal medico curante;

**le assenze continuative** superiori a 30 giorni o assenze ricorrenti per grave malattia documentata con certificato del medico curante attestante la gravità della patologia;

**le assenze per terapie e cure programmate e certificate;**

**le assenze per motivi di culto;**

**le assenze per gravi motivi personali e/o di famiglia**, documentate e debitamente motivate (lutto di parente stretto, trasferimento famiglia, provvedimenti dell'autorità giudiziaria, gravi patologie dei componenti del nucleo familiare, rientro nel paese d'origine per motivi legali)

**le assenze dovute a partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.**

Tali deroghe sono previste per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati.

**Sarà compito del Consiglio di classe verificare**, nel rispetto dei criteri definiti dal collegio dei docenti, se il singolo allievo abbia superato il limite massimo consentito di assenze e se tali assenze, pur rientrando nelle deroghe previste dal collegio dei docenti, impediscano, comunque, di procedere alla fase valutativa, considerata la non sufficiente permanenza del rapporto educativo.

La **documentazione** relativa alle assenze deve essere fornita dalla famiglia all'Ufficio di segreteria, protocollata ed inserita nel fascicolo personale dello studente entro il 31 maggio di ogni anno. Le dichiarazioni in oggetto rientrano a pieno titolo tra i dati sensibili e sono quindi soggette alla normativa sulla "Privacy" applicata dall'istituto. Per le iscrizioni tardive il computo verrà fatto

sulla frequenza del 75% del monte ore calcolato dalla data di inizio frequenza per gli alunni provenienti dall'estero. Per i trasferiti in corso d'anno saranno richieste le ore di assenza alla scuola di provenienza. Il mancato conseguimento, tenuto conto delle deroghe riconosciute, della quota di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato comporta la non validità dell'anno scolastico e la conseguente esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale. Al raggiungimento della soglia di 200 ore di assenze non continuative il coordinatore, supportato dalla Segreteria, segnalerà al Consiglio di Classe gli allievi a rischio esclusione dallo scrutinio finale per l'elevato numero di assenze. Ai genitori verrà segnalata, con comunicazione scritta, la situazione a rischio di non ammissione alla classe successiva. Poiché la certificazione delle competenze è definita in sede di scrutinio finale, non è rilasciata agli alunni che partecipano all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione in qualità di candidati privatisti.

### **CRITERI DI NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA E ALL'ESAME DI STATO PER LA SCUOLA SECONDARIA**

Il collegio individua i seguenti criteri per la non ammissione alla classe successiva e all'esame conclusivo del primo ciclo:

- Assenza dei principi di deroga previsti in caso di superamento dei limiti di frequenza obbligatoria;
- Provvedimenti disciplinari gravi (come da Statuto degli Studenti e delle Studentesse);
- Mancato raggiungimento dei livelli essenziali di apprendimento nelle aree linguistica e logico-matematica di base, pur in presenza della realizzazione di percorsi di consolidamento (voto 4 in italiano, matematica, inglese e francese).

Il **Consiglio di Classe**, nell'assumere le decisioni in sede di scrutinio finale, valuta ogni studente singolarmente, tenendo in considerazione l'**evoluzione** del rendimento nel corso dell'anno, constatando, a partire dalla situazione iniziale, se lo studente risulta, nel complesso delle materie, in progresso, stazionario o in regresso; i **progressi** ottenuti nel percorso formativo effettuato, anche rispetto alle iniziative di sostegno e **recupero**; il **livello** di conseguimento degli obiettivi minimi e trasversali stabiliti nella programmazione di dipartimento; **le probabilità di successo** nella classe successiva.

